



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Non c'è gerarchia tra prove, ma prudente apprezzamento

Tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia e analizzate al cospetto del principio processuale che impone al giudicante di applicare imparzialmente ed autonomamente i criteri di valutazione critica su tutte le dichiarazioni introdotte in un processo con prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Il giudice, se non vuole abdicare alla propria funzione, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa; deve perciò analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito nella causa e può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale ed anche valorizzarne la portata alla luce della dichiarazione resa in giudizio.

Tribunale di Teramo, sezione lavoro, sentenza del 10.06.2020

...omissis...

All'esito dell'istruttoria espletata, la domanda contenuta in ricorso si appalesa infondata e non può che essere rigettata. Le allegazioni difensive poste a sostegno della domanda sono state smentite dalle risultanze istruttorie contenute nel verbale di accesso ispettivo, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi tra i quali gli stessi lavoratori sentiti in sede ispettiva.

In particolare è emersa dall'escussione testimoniale l'orario fisso e determinato in più giornate lavorative della settimana, la retribuzione mensile in base alle effettive e registrate ore di lavoro presupponenti il controllo della presenza effettiva a lavoro con comunicazioni preventive al presidente della cooperativa sull'assenza dal lavoro.

Tutti i testi escussi hanno inoltre confermato le dichiarazioni rese agli ispettori. (Cfr. verb. D'ud. Del 13.05.2015 teste D.L.S.; verb. D'ud. Del 16.09.2015 teste D.R.G.; verb. D'ud. Del 26.11.2016 teste D.S.M. e M.C.).

Tali dichiarazioni fornite in sede ispettiva e in istruttoria, unitamente ad altre emergenze probatorie documentali, confermano la non sussistenza di un rapporto lavorativo di CO.CO.PRO. in favore di un rapporto di lavoro subordinato.

Con riguardo a tale particolare forma di prestazione lavorativa, va evidenziato che ai sensi dell'art. 61 del decreto n. 276/2003, entrato in vigore a seguito dell'attuazione dell'articolo 4 della legge delega n. 30/2003 (cd. Legge Biagi), per contratto di lavoro a progetto si intende una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente.

L'art. 61 c. 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 non spiega cosa debba precisamente intendersi per progetto, programma, la fase del programma e tale indeterminatezza dei termini utilizzati dal legislatore ha provocato l'intervento definitorio di una fonte amministrativa, la circolare del Ministro del Lavoro n. 1 dell'8.1.2004, secondo cui il progetto consisterebbe in un'attività identificabile e collegabile al raggiungimento di un risultato finale, mentre il programma o la fase di programma si caratterizzerebbero per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

Secondo l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sviluppata nel tempo, i requisiti caratterizzanti sopra citati sarebbero concepibili solo per lavori di alta qualificazione o comunque di contenuto ben delimitato; il progetto identificherebbe una ideazione, con un risultato specifico, accompagnata da uno studio di attuazione, mentre il programma rappresenterebbe un'enunciazione particolareggiata di ciò che si vuole fare per realizzare l'ideazione, presupponendo quindi il programma sempre l'esistenza di un progetto da realizzare.

Sulla definizione di progetto è, da ultimo, intervenuta la legge Fornero che, nel modificare la disciplina previgente, elimina il riferimento al programma di lavoro e alle sue fasi e riconduce il co.co.pro. ad un "progetto specifico". Al fine di rendere più determinato l'oggetto del contratto, il legislatore del 2012, inoltre, precisa che "il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale" e non può né "consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente" né "comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi.

Al di là delle incertezze definitorie, la ratio sottesa all'introduzione della tipologia contrattuale in discussione (la repressione del ricorso fraudolento alle collaborazioni coordinate continuative per eludere la tutela forte che connota il lavoro subordinato) impone una interpretazione piuttosto restrittiva dei requisiti caratterizzanti la fattispecie, che consenta il ricorso a tale contratto solo in presenza di situazioni particolari e teleologicamente individuate. Non può ritenersi consentito, pertanto, ricorrere a contratti a progetto per far fronte ad una necessità strutturale dell'azienda o per indefinite o modificabili esigenze aziendali.

L'art. 62 D.Lgs. n. 276 del 2003 impone infatti la forma scritta, forma che la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, nonché la circolare sopra richiamata, ritiene imposta ad probationem. Dunque il progetto, il programma o sua fase sono sia elementi essenziali del contratto, che elementi necessari del testo contrattuale formato per la prova.

In ordine alla natura assoluta o relativa della presunzione contenuta nell'articolo 69 comma 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003, prima della modifica normativa intervenuta con l'articolo 1 comma 24 della L. n. 92 del 2012 (che ha previsto che la disposizione del comma 1 dell'articolo 69 deve essere interpretata nel senso che la individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), si è da ultimo espressa la Corte di Cassazione, in una recente sentenza con la quale ha cercato di dirimere il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito: "l'intenzione del legislatore, - palesata nel complesso normativo previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, (nel testo vigente all'epoca dei fatti, ossia prima delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), e in particolare nell'uso del verbo "devono" nell'art. 61, comma 1, secondo cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, "devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso...", - ha voluto porre un argine, in armonia con la finalità enunciata dalla L. n. 30 del 2003, art. 4, comma 1, lett. c), nn. 1 - 6, (e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi trasfuse nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, commi 1 - 3), all'abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato.

Questa finalità è realizzata dall'apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, il quale, ai commi 1 e 2, disciplina due distinte ipotesi: la prima ricorre allorché un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso; la seconda si verifica qualora venga accertato dal giudice che il rapporto, instaurato ai sensi dell'art. 61, si è venuto concretamente a configurare come un rapporto di lavoro subordinato.

A fronte di tali considerazioni la Suprema Corte afferma che in mancanza di progetto, programma di lavoro o fase di esso, la conversione automatica i rapporti di lavoro subordinato non può essere evitata dal committente-datore di lavoro, neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva. (Cassazione civile, sez. lav., 31/08/2016 n. 17448; sent. 10 maggio 2016, n. 9471).

Pertanto per accertare la legittimità di un contratto di co.co.pro. è necessario previamente verificare la specificità del progetto e la sua relazione causale ad un risultato determinato, per poi esaminare la sua concreta realizzazione materiale.

Orbene, nel caso di specie non emerge alcun profilo di specificità del progetto posto a fondamento dei singoli contratti di collaborazione, emergendo, per converso, dalla tipologia del lavoro effettivamente svolto in concreto dai vari lavoratori, un lavoro dipendente di addetto alle pulizie, alla cucina, vigilanza e assistenza ai bambini, autista di pulmino, senza alcuna forma di autonomia nello svolgimento di tali semplici attività ripetitive da svolgere in precisi ambiti temporali con orari determinati e non

modificabili dagli stessi lavoratori ai quali non era richiesto alcuna professionalità e competenza, tenuti a rispettare specifiche direttive dal datore di lavoro senza alcuna partecipazione attiva al rischio d'impresa, inserendosi con la loro capacità lavorativa, in mansioni legate al ciclo produttivo aziendale; in pratica difettano i requisiti per la sussistenza del co.co.pro. come richiesti dalla legge ed anche dalle circolari del Ministero del Lavoro che inducono a ritenere sussistente l'assenza dell'elemento della predeterminazione specifica di un progetto.

In merito alla prova documentale in atti con riferimento ai presupposti fattuali che hanno portato all'emissione del provvedimento ordinatorio impugnato, non si vuole in questa sede disconoscere il principio secondo cui l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare ai fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese.

Vale cioè il principio generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia.

Il giudice, se non vuole abdicare alla propria funzione, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa; deve perciò analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito nella causa e può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale ed anche valorizzarne la portata alla luce della dichiarazione resa in giudizio.

Sul piano metodologico preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni; è però altrettanto vero che ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti.

La Corte di Cassazione ha da ultimo esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014).

Di conseguenza il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso.

Seppur vero che, come sopra evidenziato, l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento ispettivo, per ciò che concerne la veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno

rese per poter rilevare ai fini probatori, è altrettanto vero ed indubitabile che non si possa evidentemente vincolare il giudicante al contenuto delle dichiarazioni testimoniali così come attribuire a priori efficacia di prova legale al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese in fase amministrativa.

Vale cioè il principio generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia e analizzate al cospetto del principio processuale che impone al giudicante di applicare imparzialmente ed autonomamente i criteri di valutazione critica su tutte le dichiarazioni introdotte in un processo con prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Il giudice, se non vuole abdicare alla propria funzione, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa; deve perciò analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito nella causa e può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale ed anche valorizzarne la portata alla luce della dichiarazione resa in giudizio. (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251; Cass. 6 settembre 2012 n. 14965 ; Cass. Sez. Lavoro 8.9.2015 n. 17774).

In definitiva deve ritenersi maggiormente attendibile quanto affermato dai testi in sede di accesso ispettivo confermate in istruttoria e le dichiarazioni rese da alcuni di loro sulla autonomia degli assistenti nell'accudire ai bambini rappresenta a parere del giudicante un tentativo di tali lavoratori escussi per cercare di far rientrare le modalità esplicative di lavoro nell'alveo dei contratti a progetto. Tali isolate dichiarazioni non appaiono credibili e dirimenti al cospetto del principio ispiratore del "più probabile che non" che pervade il processo civile ai fini della valutazione delle emergenze fattuali e per la prova di esse. Si ritiene dunque di dubitare sulla attendibilità e spontaneità di tali dichiarazioni, verosimilmente frutto della volontà di rendere una dichiarazione compiacente al proprio datore di lavoro nella qualità di ricorrente opponente al provvedimento ordinatorio impugnato.

Da quanto emerso e provato si ritiene che la resistente ha fornito sufficiente dimostrazione della fondatezza degli illeciti amministrativi contestati, con conseguente rigetto della presente opposizione.

In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2 comma, c.p.c., attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle ragioni della decisione, della particolarità e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, del fatto che è sopraggiunta solo in corso di causa la pronuncia chiarificatoria della Corte di Cassazione in materia di presunzione di cui all'articolo 69 comma 1 della L. n. 276 del 2003 Cassazione civile, sez. lav., 31/08/2016, nonché della costituzione ex art. 417 bis della resistente, sussistono le particolari ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

pqm

Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1962/2014, contrariis reiectis, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiuntiva opposta.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite per le ragioni di cui in parte motiva.

Così deciso in Teramo, il 10 giugno 2020.

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2020.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

